



## **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

I.C. TAVERNERIO

Via Risorgimento, 22 – 22038 TAVERNERIO(CO)

C.F. 80019180134

Tel. 031426265-Fax 031420159

Mail Uffici: [coic817001@istruzione.it](mailto:coic817001@istruzione.it)

Sito web : <http://www.ictavernerio.gov.it>

PEC: [coic817001@pec.istruzione.it](mailto:coic817001@pec.istruzione.it)

### **CIRCOLARE INTERNA n. 39 del 3 febbraio 2015**

**A tutto il personale docente  
Ai collaboratori scolastici  
Loro sedi  
Albo dei plessi / Sito Web**

### **OGGETTO: DISPOSIZIONI VARIE IN MERITO ALLA SICUREZZA**

#### **1. VIGILANZA ALUNNI**

Gli obblighi dell'istituzione scolastica e di chi in essa Vi opera, per i pericoli incombenti sugli alunni-utenti all'interno della comunità educativa, sono quelli propri del fornitore di un servizio pubblico e risalgono fondamentalmente al *dovere di vigilanza sui minori* e alla *predisposizione di ogni misura e cautela indispensabili affinché gli alunni affidati dai genitori possano usufruire del servizio in condizioni di adeguata sicurezza e in assenza di pericolo evitabile di danno alla persona*.

L'arco temporale di estensione degli obblighi perdura nel tempo, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento alla scuola e fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistano situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale.

La vigilanza, con grado di intensità proporzionale al grado di sviluppo o alle diverse fasi della vita scolastica, non ha soluzioni di continuità, dovendo essa decorrere dall'istante in cui il giovane entra nella "sfera" della vigilanza della scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali o familiari.

Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate e il modus operandi, restano assoggettabili a sindacato giudiziale volto ad accertare la violazione di regole generali di diligenza e prudenza imposte dal dovere fondamentale del *neminem ledere* (Cass. n.6635 del 1998).

All'interno dell'Istituto Comprensivo esistono una serie di regole e di misure elaborate dagli organi collegiali competenti (Consiglio di Istituto, Collegi di segmento) in materia di vigilanza e prevenzione antinfortunistica (Regolamento di Istituto, Regolamenti di plesso) unitamente a quanto previsto dal Servizio di Prevenzione e di Protezione ai fini di assolvere agli obblighi normativi previsti in materia di sicurezza.

Tali regole devono essere portate a conoscenza del personale e degli alunni, sia per esercitare in modo efficace ed accurato le facoltà di gestione AUTONOMA della scuola, sia per renderle note all'esterno, all'utenza e a tutti gli stakeholders.

In particolare si raccomanda la puntuale e integrale lettura del Regolamento d'Istituto (approvato dal Consiglio d'Istituto in data 15 gennaio 2015 con delibera n. 19, disponibile in copia cartacea presso ogni plesso e pubblicato sul sito web dell'Istituto).

In particolare si ricorda, per quanto riguarda i **docenti**:

a) di trovarsi nell'aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni;

b) di accompagnare personalmente gli alunni fino all'uscita della scuola;

c) di vigilare personalmente sugli alunni durante le diverse fasi della vita scolastica e se necessario, di richiedere la collaborazione degli operatori scolastici in servizio nella scuola: in aula, negli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, nelle palestre, nei laboratori, durante esercitazioni pratiche, nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione, all'entrata o all'uscita dalle aule o dall'edificio scolastico, ovvero durante lo spostamento tra edifici.

Per quanto riguarda il **personale ATA**:

a) qualora manchi il docente della prima ora, gli alunni saranno sorvegliati per i quindici minuti da un collaboratore scolastico, poi da altro docente supplente oppure, in casi eccezionali, saranno divisi fra le classi (Cfr. Regolamento Istituto);

b) durante l'**intervallo**, assieme ai docenti, i collaboratori sono tenuti a **vigilare anche sulla soglia dell'antibagno**, facendo in modo che gli alunni sostino ai servizi il tempo strettamente necessario (Cfr. Regolamento Istituto);

In tema di osservanza dell'orario di servizio, cito la sentenza della Corte dei Conti – Sez. II- 19 settembre 1988, n.177:

*“... L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale ausiliario addetto e devono essere caratterizzate da una coordinata e ben organizzata sequenza di modalità in quanto la disorganizzazione amministrativa può impedire una esatta individuazione delle responsabilità o negligenza causalmente collegate all'infortunio e di sorveglianza durante l'intervallo tra lezioni. - Corte Conti – Sez. II – 19 settembre 1988, n. 173.”*

## **2. INTERVENTI DI ESTRANEI NELLA SCUOLA**

Nessun estraneo può entrare nella scuola senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Gli insegnanti e il personale ausiliario sono invitati ad attenersi scrupolosamente a tale disposizione.

La preventiva autorizzazione è necessaria per l'intervento di esperti sia durante l'orario scolastico sia al di fuori del medesimo, se tale intervento avviene nei locali scolastici.

Si sottolinea che anche i genitori, salvo i casi previsti dalla normativa, non possono accedere nei locali scolastici.

## **3. INFORTUNI**

Gli alunni che accusano malesseri durante le lezioni possono uscire da scuola solamente se un familiare o un suo delegato, avvertito telefonicamente dal personale scolastico, viene a prenderli.

Di norma al personale scolastico non è consentito somministrare farmaci; qualora l'alunno abbia la necessità di assumerne in orario scolastico, i genitori sono invitati a prendere accordi con il Dirigente Scolastico.

In caso di infortuni lievi l'insegnante provvede alle prime cure con la collaborazione degli **addetti al primo soccorso** e dei **collaboratori scolastici**. Deve essere utilizzato il materiale di pronto soccorso in dotazione.

Per ogni infortunio si devono raccogliere le testimonianze delle persone presenti, compilare i modelli predisposti e consegnarli in segreteria entro e non oltre 24 ore.

In caso di infortunio o di malessere difficilmente valutabile, occorre avvisare subito i genitori e richiedere l'intervento del 112; il Dirigente Scolastico e/o i Fiduciari di Plesso vanno tempestivamente informati.

Gli insegnanti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio Amministrativo (se possibile avvertire telefonicamente) gli eventuali infortuni che possono verificarsi, nonostante l'osservanza di tutte le norme sulla vigilanza ai loro alunni e quelli che accidentalmente possono accadere a docenti e personale ausiliario, nell'espletamento del loro lavoro.

Per quanto riguarda gli infortuni si ricorda che nessuno può assumersi la responsabilità di decidere in sostituzione dell'insegnante di classe (cfr Circ. Min. 28.12.1981 n. 398 – D.P.R. 27.4.1995 n. 547 art. 403).

Si ricorda, inoltre, agli insegnanti titolari di classe, di tenere agli atti del registro lo stampato per la dichiarazione e la descrizione dell'incidente, che deve essere compilato e inviato subito all'Ufficio Amministrativo ai fini assicurativi.

Si ricorda che la certificazione rilasciata dal Pronto Soccorso va presentata dai genitori immediatamente presso la segreteria Alunni.

#### **4. DIVIETO DI FUMARE**

Si rammenta che la legge 11.11.1975 n. 584 e la Circ. Min. 4.6.1976 n. 146 **fanno divieto di fumare nelle aule delle scuole e nei locali posti all'interno degli edifici scolastici**.

Tutto il personale è tenuto ad ottemperare a tale divieto.

#### **5. SPOSTAMENTO DELLE CLASSI DAI LOCALI SCOLASTICI**

Si intendono, in questa circostanza, gli spostamenti effettuati nelle adiacenze della scuola e, comunque, nei limiti territoriali del Comune, senza uso di mezzi di trasporto.

Per tali spostamenti non sono richieste particolari formalità o autorizzazioni, rientrando nelle scelte programmatiche e metodologiche di competenza dei docenti.

Si invitano tuttavia gli insegnanti ad evitare, in ogni caso, situazioni di pericolo per le classi e ad intensificare la vigilanza.

Sarà opportuno, in queste occasioni, lasciare un avviso (alla porta o alla lavagna) sulla meta dell'uscita, in modo che, in caso di necessità, la classe sia facilmente reperibile. Si rammenta che tali spostamenti non possono in alcun caso protrarsi oltre l'orario delle lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Flavio Pavoni